



Traduzione di cortesia in italiano

(In caso di discrepanze ovvero dispute fa testo la versione tedesca.)

Condizioni di contratto, fornitura e pagamento della Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH sulla base delle raccomandazioni di condizioni non vincolanti di contratto, fornitura e pagamento per l'industria di confezionamento carta e plastica dell'IPV Industrieverband Papier und Plastik e.V. al fine del loro utilizzo nei rapporti commerciali tra imprese.

Si fa inoltre presente che tutti i contratti e gli obblighi sono da ritenersi validi esclusivamente sulla base delle condizioni generali di contratto della Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH.

I.

Ambito di applicazione

1.

Fatto salvo quanto diversamente pattuito per iscritto, le nostre offerte, vendite e consegne sono effettuate esclusivamente sulla base delle presenti condizioni di contratto, fornitura e pagamento. Le condizioni di acquisto del committente o eventuali altri accordi unilaterali divergenti sono da ritenersi validi solo se precedentemente confermati per iscritto da parte nostra ad integrazione delle presenti condizioni di contratto, fornitura e pagamento.

2.

Con il presente documento si rifiutano espressamente riferimenti e controconferme del committente su indicazione delle sue condizioni d'acquisto.

II.

Offerte e stipulazione del contratto

1.

Le nostre offerte sono da ritenersi non vincolanti fino all'accettazione da parte del committente e possono quindi essere revocate in qualsiasi momento prima della ricezione della dichiarazione scritta di accettazione da parte del committente.

2.

L'accettazione di offerte/ordini del committente necessita della nostra conferma scritta o per telefax o sotto forma di testo, posto che la consegna e la fatturazione non siano immediate. Il committente è vincolato al suo ordine/alla sua offerta per 10 giorni lavorativi dalla ricezione presso di noi dell'ordine / dell'offerta.

3.

Qualora il committente desideri apportare modifiche all'incarico in un momento successivo, allora tali modifiche sono da ritenersi valide solo a condizione che sia stato raggiunto tra le parti un accordo a tal proposito.

4.

Sono da ritenersi determinanti per la qualità dell'oggetto della fornitura da noi dovuta le indicazioni contenute nelle nostre specifiche tecniche.

Le indicazioni contenute nei cataloghi, brochure, circolari, annunci, immagini, listini ecc. non determinano la qualità dell'oggetto della vendita, fatto salvo che queste non siano espressamente incluse, con riferimento alle specifiche, nel contratto ovvero nell'offerta o nella conferma d'ordine.

www.vp-group.de





5.

Le indicazioni contenute nelle nostre specifiche per la determinazione della qualità dell'oggetto della fornitura non costituiscono alcuna garanzia né in particolare alcuna garanzia di durata. L'assunzione di garanzie e del rischio d'acquisto presuppone degli accordi particolari tra le parti in cui viene espressamente dichiarato che queste si assumono la garanzia e/o il rischio d'acquisto.

6.

A garanzia di un regolare processo produttivo, oltre alle spese d'ufficio per un importo pari a 250,00 EUR in caso di annullamento unilaterale dell'ordine da parte del committente, in fattura calcoliamo almeno i seguenti costi con riserva di produrre pezza giustificativa di costi maggiori:

- 6 settimane prima della data di carico confermata 50 % del valore dell'ordine,
- 3 settimane prima della data di carico confermata 75 % del valore dell'ordine,
- 2 settimane prima della data di carico confermata 100 % del valore dell'ordine.

Il materiale speciale e i relativi costi di riproduzione sono generalmente calcolati al 100%. Il momento determinante ai fini del calcolo è la ricezione della dichiarazione scritta del cliente presso di noi.

III. Prezzi

1.

I prezzi delle nostre offerte si basano sui calcoli effettuati per l'elaborazione dell'offerta. Qualora, in caso di contratti con un vincolo per una delle parti di oltre 4 mesi o in caso di rapporti obbligatori sostanziali duraturi, dovessero verificarsi sostanziali aumenti di prezzo (minimo 5%) successivi all'emissione dell'offerta / alla stipula del contratto per l'acquisto delle materie prime da noi utilizzate per l'esecuzione dell'ordine, saremo autorizzati a rivedere al rialzo i prezzi concordati in conformità alla differenza di prezzo percentuale. Il committente riceverà opportuna notifica. Tutti i prezzi sono da intendersi al netto più le spese di trasporto, imballaggio, assicurazione, sdoganamento e IVA di legge valida alla data di fatturazione.

2.

In caso di divergenze di quantità / peso comprese nei limiti di tolleranza di cui alla sezione VIII, il prezzo verrà calcolato sulla base dell'effettiva quantità / dell'effettivo peso della fornitura.

3.

Eventuali modifiche ordinate dal committente in un momento successivo, in particolare a disegni, progetti, campioni e prove di stampa, saranno addebitate al committente in aggiunta.

4.

Se la merce viene messa in conto sulla base del peso, allora il prezzo verrà calcolato sulla base del peso lordo in caso di utilizzo di carta da imballaggio e incarto.

5.

Fatto salvo quanto diversamente pattuito, i prezzi sono da intendersi franco fabbrica.





IV.

Diritti di proprietà industriale

1.

I documenti di stampa da noi messi a disposizione, quali dati elettronici, progetti, disegni, cliché, filmati, cilindri di stampa e piastre tipografiche, restano di nostra proprietà anche se i costi sono stati sostenuti proporzionalmente dal committente. Il committente è tuttavia autorizzato in tal caso a pagare l'intero importo della spesa da noi sostenuta per acquistare la proprietà.

I suddetti documenti devono essere conservati per un periodo massimo di 3 anni dall'ultima fornitura al committente degli oggetti di vendita stampati in modo identico. Successivamente potremo procedere con la distruzione dei documenti fino ad allora non richiesti.

2.

Qualora nello sviluppo ed esecuzione di un incarico da parte nostra si incorra in copyright e/o diritti di proprietà industriale, allora questi non sono da intendersi trasmessi con la vendita dell'oggetto della fornitura. Ciò vale anche se il committente sostiene una parte dei costi per lo sviluppo del prodotto. Ci è data in particolare facoltà di sfruttare tali copyright e/o diritti di proprietà industriale anche per gli ordini da parte di terzi.

3.

Fatto salvo quanto diversamente pattuito, siamo autorizzati ad applicare in modo visibile sugli oggetti della fornitura da noi prodotti il marchio della nostra azienda o un numero di riconoscimento.

4.

Per i campioni, disegni e progetti ecc. realizzati su richiesta del committente è fatto obbligo di pagare un compenso anche qualora non venga commissionato l'ordine principale per il quale sono stati realizzati. In tal caso, al pagamento del compenso la proprietà passa al committente.

5.

Spetta al committente verificare se i documenti forniti dal committente stesso violino i diritti di terzi, nella fattispecie copyright e diritti di proprietà industriale (modelli ornamentali, brevetti, modelli di utilità, marchi). Ciò si applica anche per l'utilizzo di font protetti. Qualora venga presentato ricorso nei nostri confronti da parte di terzi a causa dell'utilizzo, impiego o riproduzione di documenti e/o modelli forniti dal committente a causa della violazione dei copyright e/o diritti di proprietà industriale o per la violazione di leggi contro la concorrenza sleale, il committente è tenuto a fornirci il suo sostegno nella difesa dalle suddette violazioni giuridiche e a risarcirci per tutti i danni, incluse le spese legali e processuali, da noi sostenuti.

V.

Obblighi in conformità al regolamento tedesco sugli imballaggi

1.

Qualora dovessimo applicare sui prodotti, dietro commissione del committente, dei marchi di un sistema nazionale di raccolta ai sensi dell'§ 6 par. 3 del Regolamento tedesco sugli imballaggi (VerpackV) come per es. il logo del Punto verde ("Der Grüne Punkt"), allora il committente è da intendersi come "colui che mette in circolazione" tale marchio ai sensi del suddetto regolamento ed è quindi tenuto a versare i diritti direttamente al suddetto sistema. I nostri prodotti sono soggetti al suddetto regolamento anche senza l'applicazione del "Punto verde". Anche in questo caso, il committente è tenuto a pagare i relativi diritti.





2.

Qualora il committente violi le disposizioni del VerpackV e noi quindi veniamo chiamati in causa, allora questi è tenuto al rimborso di tutte le spese da noi sostenute a tal riguardo.

3.

Se nel caso degli imballaggi si tratta di imballaggi di servizio riempiti di merci ai sensi dell'§ 3 par. 1 n. 2 S 2 del sopraccitato regolamento, che risultano tipici per l'utilizzatore finale privato e che sono messi per la prima volta in circolazione dal committente, la disposizione di cui sopra al punto 1 è da intendersi applicata se il committente stesso prende parte ad un sistema nazionale di raccolta. Se il committente esige da noi, ai sensi dell'§ 6 par. 1 comma 2 del sopraccitato regolamento, che noi partecipiamo a uno o più sistemi di raccolta degli imballaggi di servizio da noi forniti al committente e che ai sensi dell'§ 10 par. 3 del medesimo regolamento presentiamo una corrispondente dichiarazione di completezza per il committente, si applica quanto segue:

4.

L'obbligo di cui all'§ 6 par. 1 comma 2 del sopraccitato regolamento sugli imballaggi nonché dell'§ 10 par. 3 dello stesso è da considerarsi assunto da parte nostra solo se il committente ci presenta apposita richiesta scritta. In tal caso, siamo tenuti a darne conferma scritta al committente.

5.

Qualora dovessimo accettare per il committente di partecipare ad un sistema nazionale di raccolta di cui all'§ 6 par. 3 del suddetto regolamento sugli imballaggi e di rilasciare la dichiarazione di completezza ai sensi dell'§ 10 par. 3 del medesimo regolamento, il committente è tenuto a rimborsarci completamente i costi derivanti, ovvero i costi comprese le spese amministrative per il ricorso al sistema nazionale di raccolta ai sensi dell'§ 6 par. 3 del suddetto regolamento (per es. Duales System) nonché i costi per il rilascio della dichiarazione di completezza e, se richiesto, le spese per l'applicazione del marchio del sistema nazionale di raccolta come per es. il "Punto verde".

6.

I costi per l'accettazione del ricorso ad un sistema nazionale di raccolta, per il rilascio della dichiarazione di completezza, le spese amministrative e, se richiesto, le spese per l'applicazione del marchio del sistema nazionale di raccolta, come per es. il "Punto verde", saranno messi in conto al committente separatamente ad ogni fornitura di imballaggi di servizio. Il fondamento è il regolamento sui diritti del sistema nazionale di raccolta a cui si fa ricorso.

7.

Siamo liberi di scegliere il sistema nazionale di raccolta.

8.

Il committente si impegna nei nostri confronti, nel caso in cui non partecipi alla Duales System Deutschland AG, a raccogliere l'imballaggio fornito ai sensi delle disposizioni del regolamento tedesco sugli imballaggi nel suo testo vigente e ad eseguire le operazioni di riciclaggio ivi descritte. Qualora il committente venga meno ai propri obblighi in modo doloso e in conseguenza a ciò venga applicata nei nostri confronti una sanzione per la violazione del suddetto regolamento, allora il committente è tenuto a tenerci a manlevata e indenni da tale obbligo di pagamento. Nel caso in cui avessimo già provveduto al pagamento della sanzione, allora il committente è tenuto a rimborsarci l'importo.

9.

Qualora in conformità al suddetto regolamento sussista un obbligo di ritiro presso di noi, allora il luogo di adempimento per la restituzione dell'imballaggio da parte del committente è la sede della nostra azienda.

www.vp-group.de





VI.

Consegna / Ritardo nella consegna / Trasferimento del rischio / Forza maggiore / Riserva di corretto e puntuale approvvigionamento

1.

Come data di consegna è da intendersi valido il termine stabilito per iscritto nella conferma d'ordine. Tale termine di consegna si intende franco fabbrica, fatto salvo quanto diversamente pattuito per iscritto. Qualora il committente non abbia fatto pervenire almeno 6 settimane prima del termine di consegna stabilito per iscritto tutti i documenti, autorizzazioni, permessi, ecc. a suo carico, il termine di consegna stabilito per iscritto viene prorogato di un mese a decorrere dalla ricezione da parte nostra di tutti i suddetti documenti, autorizzazioni, permessi, ecc. necessari.

2.

I termini di consegna si intendono rispettati se l'oggetto della fornitura ha lasciato il nostro stabilimento prima della scadenza dello stesso oppure, in caso di ritiro da parte del committente, se abbiamo comunicato all'acquirente che la merce è pronta per il ritiro.

3.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito, nel caso di contratti di fornitura con consegne a programma, il committente è tenuto a fissare in anticipo un programma di forniture che copra un periodo di almeno 6 mesi e a richiedere le consegne in conformità alle singole scadenze fissate al più tardi 10 giorni lavorativi prima della scadenza del rispettivo termine. Qualora il committente venga meno a questo obbligo oppure non vi adempia secondo i termini pattuiti, allora siamo autorizzati, dopo aver fissato un opportuno termine, ad eseguire noi stessi la richiesta e/o a fissarla, a consegnare la merce oppure a recedere dal contratto. In quest'ultimo caso, resta comunque fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento danni per violazione degli obblighi.

4.

Restano escluse le richieste di risarcimento danni per ritardo nella consegna o per prestazione non effettuata nella misura in cui i danni non siano riconducibili a colpa grave o dolo da parte nostra, del nostro personale direttivo e dei nostri ausiliari. Tale limitazione della responsabilità non si applica in caso di violazione da parte nostra degli obblighi contrattuali fondamentali (obblighi cardinali).

Qualora risulti che siamo tenuti al pagamento del risarcimento danni per colpa lieve (violazione degli obblighi cardinali), il diritto al risarcimento danni è limitato ai danni tipici prevedibili. In questo caso, restano escluse le rivendicazioni per il risarcimento dei danni dovuti a mancata produzione e/o a mancato guadagno. Questa limitazione della responsabilità si applica per analogia alla condotta dei nostri ausiliari. Resta fatto salvo da tale limitazione della responsabilità l'eventuale diritto di recesso che spetta al committente sulla base di tali fatti.

5. Trasferimento del rischio: con la spedizione e al più tardi con la cessione dell'oggetto della fornitura (a tal fine è da ritenersi vincolante l'inizio del procedimento di carico) il rischio viene trasferito al committente tramite lo spedizioniere, il vettore o terzi altrimenti incaricati di eseguire la spedizione. Ciò si applica anche in caso di forniture parziali. Qualora la spedizione o la cessione subiscano un ritardo dovuto ad una circostanza la cui causa sia imputabile al committente, allora il pericolo viene trasmesso a questi a partire dalla data in cui viene avvisato che la merce è pronta per la spedizione.





6.

Nel caso in cui dovessimo trovarci impossibilitati ad adempiere ai nostri obblighi in seguito alla stipula del contratto a causa del sopravvenire di circostanze imprevedibili e inconsuete, che non potevano essere evitate malgrado la diligenza ragionevolmente prestata, quali in particolare arresto degli impianti, sanzioni e interventi da parte delle autorità, ritardi nella fornitura di materie prime essenziali, problemi di approvvigionamento energetico, ecc., il termine di consegna sarà prorogato di un opportuno periodo di tempo. Nel caso in cui la consegna sia resa impossibile da tali circostanze, saremo sollevati dal nostro obbligo di fornitura. Tale disposizione si applica anche in caso di serrate e di scioperi.

Nel caso in cui provassimo che, nonostante un'attenta selezione dei nostri subfornitori e malgrado la stipula dei necessari contratti alle opportune condizioni, non abbiamo ricevuto puntualmente dai nostri subfornitori la fornitura, il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari al ritardo causato dalla ritardata consegna da parte dei subfornitori. Nel caso in cui la consegna da parte dei subfornitori non sia possibile, saremo autorizzati a risolvere il contratto. Ci impegniamo a cedere al committente le eventuali richieste di risarcimento che egli è autorizzato ad avanzare nei confronti dei nostri subfornitori per la mancata o ritardata consegna delle merci.

Qualora gli impedimenti sopra indicati si protragano per un periodo superiore ad un mese, il committente sarà autorizzato a recedere dal contratto in relazione alla parte cui non sia ancora stata data esecuzione.

Qualora i tempi di consegna dovessero prolungarsi per i casi di cui sopra ovvero qualora venissimo sollevati dal nostro obbligo di fornitura, le eventuali rivendicazioni per il risarcimento dei danni e i diritti di recesso spettanti al committente e derivanti dal presente contratto decadranno, con la sola eccezione del diritto di recesso allo scadere di un mese.

Potremo appellarci alle circostanze sopraccitate solo nel caso in cui avessimo dato comunicazione al committente di tali circostanze immediatamente dopo esserne venuti a conoscenza.

7

Il recesso per ritardo nella consegna presuppone che ci sia stato un ritardo da parte nostra e impone inoltre che venga fissato un opportuno termine con l'avvertimento che, allo scadere del quale, il committente sarà impossibilitato a proseguire il rapporto contrattuale.

VII. Imballaggio e spedizione

Noi rispondiamo dell'adeguato imballaggio della merce, secondo le consuete modalità del settore. La nostra responsabilità sarà tuttavia limitata ai casi di colpa grave e dolo. Resta comunque fatto salvo il nostro diritto di sollevare obiezione per concorso di colpa nei confronti dell'acquirente.





VIII. Tolleranze

1.

Variazioni nel peso

Le variazioni nella grammatura saranno tollerate dal committente nella misura in cui esse sono tollerate da noi, in conformità alle condizioni di fornitura dei produttori dei materiali impiegati.

Fatto salvo quanto diversamente stabilito nelle suddette condizioni di fornitura, si applicano le seguenti tolleranze:

a) Carta in riferimento alla grammatura concordata:

fino a 39 g/m ²	+/- 8 %
40 - 59 g/m ²	+/- 6 %
60 g/m ² e oltre	+/- 5 %

b) Pellicole in plastica in riferimento allo spessore concordato:

inferiore a 15 my	+/- 8 %
da 15my a 25my	+/- 15 %
superiore a 25 my	+/- 13 %

c) Pellicole di alluminio, pellicole accoppiate, cellophane e altri materiali in relazione allo spessore concordato o alla grammatura (a seconda della dimensione sulla quale si basa il contratto; verranno calcolate singolarmente o come componente di un altro prodotto):

+/- 10 %

2.

Variazioni nelle dimensioni

Il committente tollererà le seguenti variazioni di dimensioni:

a) Carta e materiali accoppiati con carta

Sacchetti:

Nella lunghezza (= altezza del sacchetto)	+/- 4%
Nella larghezza per i sacchetti con una larghezza inferiore agli 80 mm	+/- 3 %
Nella larghezza per i sacchetti con una larghezza pari o superiore agli 80 mm	+/- 2%

Rotoli:

Nella larghezza e nella lunghezza di taglio	+/- 3 mm
Nella lunghezza	+/- 3 %

Formati:

nella lunghezza	+/- 5 mm
nella larghezza	+/- 5 mm

www.vp-group.de





b) Plastica e alluminio
(altezze dei sacchetti)

+/- 5 %

Larghezza sacchetti superiore a 200 mm

+/- 5 %

larghezza sacchetti inferiore a 199 mm

+/- 10 %

c)

Gli scostamenti rispetto alle dimensioni di cui al punto a) in relazione ai rulli e ai formati e ai materiali di cui al punto b) si applicheranno anche alla posizione dell'impressione, della punzonatura e della goffratura su tali materiali. Per quanto riguarda l'impressione, la punzonatura e la goffratura sui sacchetti di cui al punto a), per i sacchetti di larghezza superiore agli 80 mm si applicherà uno scostamento di +/- 4 mm e di +/- 3 mm per sacchetti di larghezza pari o inferiore agli 80 mm. In caso di prodotti stampati, per ragioni tecniche, non potranno essere evitate le tolleranze di registro, dal momento che esse dipendono dal materiale, dal processo di produzione e dal metodo di stampa. Saranno accettate solo contestazioni relative a deviazioni di entità significativa.

3.

Variazioni di quantità:

per tutti i prodotti, abbiamo diritto ad una tolleranza nella fornitura, per eccesso o per difetto, del 20% rispetto alla quantità ordinata. In caso di vendite a quantità (quantità inferiori a 50.000 unità) e in caso di edizioni collettive con variazioni di stampa all'interno dell'edizione stessa nonché in caso di vendite a peso (per pesi inferiori a 500 kg) sino al 30% della quantità ordinata. La consegna sarà interamente fatturata sulla base delle quantità effettivamente consegnate.

4.

Colore della carta, materie prime, carta e pellicola

Non garantiamo che il colore delle materie prime venga mantenuto all'interno di una fornitura né in caso di ordini ripetuti.

IX. Stampa

1.

Per la stampa utilizzeremo gli inchiostri da stampa abituali. Per la stampa di confezioni mediche sterili, i colori saranno resistenti ai processi di sterilizzazione solo per i metodi di sterilizzazione concretamente indicati nelle specifiche e nelle schede tecniche. In caso di particolari richieste in relazione ai colori come, ad esempio, elevata fotoresistenza, resistenza agli alcali, resistenza all'abrasione, resistenza ai liquidi, umidità, idoneità al contatto con determinate merci contenute, come per esempio alimenti, ecc., il committente dovrà indicarlo separatamente per iscritto nell'ordine / nella richiesta all'atto della trasmissione dell'ordine.

Per la fotoresistenza dei materiali e degli inchiostri di stampa non potrà essere fornita alcuna garanzia, in quanto anche i subfornitori delle materie prime e degli inchiostri non forniscono tali garanzie. Non potranno altresì essere fornite garanzie in merito alla resistenza all'abrasione degli inchiostri di stampa.

Ci riserviamo scostamenti minimi del colore, nella misura in cui questi siano consueti del settore. I colori ad acqua stampati su carta d'imballaggio sono soggetti a costanti deviazioni di colore, sia all'interno di singole consegne sia di stampe ripetute. Tali scostamenti non autorizzeranno il committente né a rifiutare le merci né a sporgere reclamo per vizi. Prima della stampa, dietro esplicita richiesta del committente o nei casi in cui lo ritenessimo necessario, saranno sottoposte al committente delle prove di stampa. Poiché tali prove (ad esempio bozze, cromalin, prove in offset, ecc.) non vengono realizzate con stampa flessografica, in taluni

www.vp-group.de





casi nella successiva edizione a stampa è impossibile evitare scostamenti anche significativi. Le prove da macchina richieste dal cliente saranno fatturate separatamente in base al costo.

2.

In caso di materiali sintetici, non ci assumiamo alcuna responsabilità per la migrazione di ammorbidenti o effetti di migrazione analoghi né per le conseguenze derivanti dai medesimi. Restano tuttavia fatte salve le rivendicazioni di risarcimento danni per colpa grave o dolo a noi imputabili.

3.

Non rispondiamo per le conseguenze di errori contenuti nei master della pellicola o in altro materiale simile consegnatici dal committente per la stampa di un codice prodotto uniforme o di altro codice simile né per le difficoltà o le loro conseguenze che possano insorgere durante l'utilizzo dei codici di stampa. Questo vale anche per le bozze di colonne di stampa approvate dal committente e contenenti un codice prodotto uniforme.

4.

La stampa del codice a barre EAN sarà effettuata in base allo stato della tecnica e tenendo in considerazione il relativo regolamento di esecuzione della CCG (cfr. co-organizzazione delle serie, volume 2, Il codice a barre EAN).

È esclusa qualsiasi responsabilità per vizi nei risultati di leggibilità alle casse in sede di vendita a causa di possibili interventi sui codici a barre da parte del committente successivamente alla consegna nonché a causa della mancanza di metodi uniformi di misurazione e lettura.

5.

Non rispondiamo di vizi causati dalle lastre tipografiche e dalle copie messe a disposizione dal committente e/o dai suoi ausiliari e/o commessi. Qualora dovessimo rilevare errori di testo o di immagine nel corso della produzione e pertanto fossimo costretti a sospenderla o interromperla, i relativi costi aggiuntivi derivanti saranno a carico del committente, fatto salvo che questi non provi che siamo responsabili della mancata produzione per colpa grave o per una violazione agli obblighi cardinali.

X.

Materiale ed esecuzione

1.

In mancanza di istruzioni specifiche da parte del committente, gli ordini verranno evasi utilizzando i materiali consueti del settore e in conformità ai metodi di produzione noti e allo stato attuale della tecnica. Per quanto riguarda l'uso di imballaggi per alimenti o prodotti medici, l'idoneità dei materiali dovrà essere espressamente chiarita con noi in conformità alle norme di riferimento (ad esempio EN 868). Pertanto, non potranno essere sollevate eventuali contestazioni circa il comportamento degli imballaggi rispetto al contenuto e viceversa, se il committente non avrà espressamente e tempestivamente indicato per iscritto la natura e le caratteristiche specifiche del contenuto e/o la sua destinazione d'uso per alimenti ovvero prodotti medici, dando a noi l'opportunità di prendere posizione a tal proposito.

2.

Le materie prime riciclabili concordate saranno attentamente selezionate da parte nostra. In ogni caso qualsiasi lotto di pellicole rigenerate e di carta riciclabile potrà presentare scostamenti in quanto a finitura superficiale, colore, purezza, odore e caratteristiche fisiche, che non autorizzeranno il committente a presentare reclami per vizi. Noi ci impegniamo tuttavia a cedere al committente le eventuali richieste di garanzia e/o richieste di risarcimento danni in relazione alla qualità delle pellicole rigenerate e della carta riciclata nei confronti del subfornitore.

www.vp-group.de





XI. Riservato dominio

1.
Le merci fornite resteranno di nostra proprietà fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto.
2.
Il committente è autorizzato a rivendere le merci oggetto di riservato dominio nell'ambito della propria attività ordinaria; egli avrà tuttavia la possibilità di costituire in pegno o di cedere la proprietà a titolo di garanzia solo previa autorizzazione scritta da parte nostra.
Il committente è tenuto a garantire i nostri diritti all'atto della vendita successiva delle merci oggetto di riservato dominio a credito.
3.
Il committente cede sin da ora a noi eventuali crediti derivanti dalla rivendita delle merci riservate a titolo di garanzia; noi accettiamo tale cessione. Nonostante i nostri diritti di cessione e di riscossione, il committente avrà diritto a riscuotere i propri crediti purché abbia ottemperato ai suoi obblighi nei nostri confronti e non risulti insolvente. Dietro nostra richiesta il committente è tenuto a comunicare tutte le informazioni sui crediti ceduti necessarie ai fini dell'incasso, in particolare un elenco dei debitori con indicazione di nomi e indirizzi, importo e data della fatturazione e ad informare i debitori della cessione fornendo opportuna prova a noi.
4.
Il committente effettuerà, per nostro conto, l'eventuale elaborazione e finitura delle merci riservate senza che da ciò derivi alcuna obbligazione per noi. In caso di finitura, unione e miscela delle merci riservate con altre merci non di nostra proprietà, avremo diritto alla quota di comproprietà nel nuovo oggetto risultante, nella percentuale indicata nel valore di fatturazione rispetto alle restanti merci lavorate al momento della finitura, unione o miscela.

Qualora il committente acquisisca la proprietà esclusiva del nuovo oggetto, le parti contrattuali convengono che il committente ci concederà una quota di comproprietà del nuovo oggetto in misura proporzionale al valore di fatturazione delle merci riservate rifinite, unite o mescolate e che il committente le conserverà a titolo gratuito per conto nostro.
5.
Nel caso in cui le merci riservate vengano rivendute unitamente ad altre merci, indipendentemente se siano state sottoposte a lavorazione, unione o miscela, la cessione dei crediti futuri sopra convenuta si applicherà solo al valore della fattura delle nostre merci riservate che vengano rivendute unitamente ad altre merci.
6.
Il committente è tenuto ad informarci immediatamente di eventuali misure di esecuzione forzata di terzi sulle merci riservate o sui crediti precedentemente ceduti, consegnandoci tutta la documentazione necessaria ai fini di un intervento.
7.
Il potere del committente di disporre delle merci riservate e di recuperare i crediti ceduti si estingue in caso di ritardo nel pagamento da parte del committente, in caso di protesto di cambiali o assegni nonché in caso di insolvenza del committente e, in particolare, in caso di richiesta di apertura di una procedura di insolvenza. In tali casi, saremo altresì autorizzati a prendere possesso delle merci riservate e il committente sarà obbligato, in seguito alla risoluzione del contratto da parte nostra, a restituirci le merci riservate.





Si precisa che in caso di finanziamento mediante assegni e cambiali, la proprietà dell'oggetto della fornitura passerà al committente solo dopo la riscossione di tutte le cambiali e il pagamento degli importi e delle spese a nostro favore.

8.

Qualora il committente si trovi in mora coi pagamenti nei nostri confronti per due volte nell'arco di 6 mesi e/o qualora il committente risulti insolvente ovvero si manifesti la sua mancata solvibilità in base a criteri oggettivi, saremo autorizzati a richiedere la restituzione dell'oggetto della fornitura in seguito alla risoluzione dal contratto ovvero, in caso di rivendita, a recuperare i crediti a noi ceduti direttamente dal cliente del committente.

9.

Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta del committente posto che il loro valore superi del 10% o più il valore del credito. Saremo noi a decidere secondo equità quali garanzie liberare.

XII. Reclami / Vizi

1.

Gli obblighi del committente di esaminare la merce e comunicarne i vizi sono fissati ai sensi dell'§ 377 del Codice Commerciale tedesco (HGB).

2.

In caso di forniture più grandi o multiple di prodotti analoghi, l'intero lotto fornito può essere rifiutato in quanto difettoso solo se i difetti sono stati rilevati in base ad una procedura di campionamento rappresentativa riconosciuta.

3.

Qualora la quantità totale, ai sensi del precedente punto 2, di tutti gli imballaggi flessibili o i sacchetti realizzati a macchina palesasse una percentuale di vizio fino ad un massimo del 3% del totale, non è possibile né rifiutare l'intera quantità in quanto difettosa né potranno essere fatti valere eventuali difetti a causa di tale percentuale difettosa degli oggetti forniti. A tal proposito non è rilevante se il difetto è dovuto alla produzione/lavorazione o alla stampa.

È fatto obbligo di dare immediata comunicazione scritta di qualsiasi vizio.

4.

È fatto obbligo al committente di darci la possibilità di esaminare in loco i difetti segnalati. Unitamente al reclamo, il committente dovrà fornirci dei campioni significativi con l'indicazione del relativo materiale e della relativa fornitura.





XIII.

Vizi della cosa / Periodi di prescrizione

1.

Qualora l'oggetto della fornitura presenti difetti materiali o noi abbiamo rilasciato una garanzia per determinate caratteristiche qualitative, potremo a nostra discrezione provvedere all'eliminazione del difetto o a fornire un oggetto senza difetti.

2.

Qualora le migliorie successive non abbiano esito positivo al secondo tentativo, il committente potrà a propria discrezione risolvere il contratto o ridurre il prezzo d'acquisto.

Qualora il vizio della cosa sia riconducibile a colpa grave o dolo da parte nostra, dei nostri ausiliari o commessi o qualora il vizio sia basato su una violazione degli obblighi contrattuali sostanziali (obblighi cardinali) a noi imputabile oppure su lesioni corporali, mortali o alla salute o nel caso in cui abbiamo fornito garanzia per determinate caratteristiche qualitative della merce o qualora trovi applicazione la Legge sulla responsabilità civile del produttore, il committente potrà, oltre a richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo di acquisto, anche far valere il diritto di risarcimento danni per tale vizio materiale.

In caso di violazione degli obblighi cardinali per colpa lieve in seguito alla quale risulti un danno finanziario o materiale all'ordinante, la richiesta di risarcimento danni sarà limitata ai danni tipici prevedibili. Restano escluse le richieste di risarcimento per mancata produzione e/o mancato guadagno nei casi di colpa lieve. Tale limitazione di responsabilità si applicherà anche, per analogia, alla condotta del personale ausiliario e ai commessi.

La limitazione/l'esclusione di responsabilità di cui sopra si applicherà in particolare anche ai danni imputabili al fatto che la resistenza all'abrasione, la fotoresistenza, la resistenza agli alcali, allo sfregamento e all'acqua dei colori utilizzati non siano sufficienti, la disposizione di codici e numeri non sia corretta, la codifica messa a disposizione dal committente non sia leggibile se copiata sugli oggetti da prodursi ai fini della consegna, la codifica non sia possibile nel caso in cui venga utilizzato materiale flessibile, l'imballaggio sia rovinato dall'oggetto della fornitura o l'oggetto della fornitura non sia conforme alle disposizioni di legge che devono essere rispettate per il contenuto.

Lo stesso si applica anche per i danni derivanti dai documenti di stampa (file, bozze, pellicole, lastre tipografiche, ecc.).

Resta fatta salva in ogni caso l'applicazione della Legge sulla responsabilità civile del produttore.

3.

Qualora decidessimo di apportare una miglioria alla merce, ci faremo carico dei relativi costi. Saranno a carico del committente tutti i costi sostenuti in relazione al fatto che l'oggetto della fornitura debba essere consegnato presso un recapito diverso dalla sede legale o dalla destinazione concordata nel contratto del committente.

4.

Resta esclusa qualsiasi richiesta di garanzia, posto che non vi siamo tenuti ai sensi delle sezioni VIII, IX, X e XII.

Qualora il committente avanzi richieste di risarcimento danni nei nostri confronti per la presenza di difetti ed emergesse che tali difetti non sussistono o che il difetto contestato si basa su una circostanza che non ci obbliga a prestare una garanzia, il committente è tenuto a rimborsarci tutti i costi da noi sostenuti a tal riguardo.

www.vp-group.de





5.

Il regolare termine di prescrizione per i prodotti difettosi, generalmente non utilizzati nel settore dell'edilizia, è di 1 (un) anno a decorrere dalla data di consegna dell'oggetto al committente.

Qualora avessimo fornito una garanzia di durata, le rivendicazioni riferibili a tale garanzia cadranno in prescrizione allo scadere del periodo per il quale era stata data la garanzia di durata. Tale termine decorrerà dalla consegna dell'oggetto per il quale era stata data la garanzia.

6.

Restano escluse le rivendicazioni del committente per i vizi dovuti ad una significativa riduzione del valore o dell'adeguatezza dell'oggetto. Tale limitazione di responsabilità non si applicherà tuttavia alle richieste di risarcimento danni per un difetto materiale riconducibile a colpa grave o dolo o che abbia causato lesioni corporee, mortali o alla salute.

7.

Qualora gli oggetti della fornitura consistano in merce usata, resta esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento per difetti materiali, fatto salvo che non si tratti di colpa grave o dolo oppure violazione degli obblighi contrattuali sostanziali (obblighi cardinali) o di lesioni fisiche, mortali o alla salute imputabili a noi, al nostro personale direttivo e ai nostri ausiliari.

XIV.

Altre richieste di risarcimento danni

1.

La presente sezione XIV non copre la nostra responsabilità per vizi materiali, giuridici o ritardi nella consegna o mancata consegna. A tal fine si applicano le disposizioni di cui alle sezioni VI, VIII, X e XV di cui sopra.

2.

Saranno escluse tutte le rivendicazioni di risarcimento danni nei nostri confronti per la violazione di altri obblighi da parte nostra, in particolare degli obblighi di "protezione" e/o basati su rapporti obbligatori analoghi ai negozi giuridici, fatti salvi i casi di colpa grave o dolo e/o di violazione degli obblighi contrattuali sostanziali (obblighi cardinali) e/o di lesioni fisiche, mortali o alla salute imputabili a noi, al nostro personale direttivo e ai nostri ausiliari.

Qualora risulti che siamo tenuti al pagamento del risarcimento danni per colpa lieve, il diritto al risarcimento danni è limitato ai danni tipici prevedibili. Resta esclusa per il caso della colpa lieve la responsabilità per la mancata produzione e/o il mancato guadagno.

3.

La limitazione della responsabilità di cui al punto 2 trova applicazione per le rivendicazioni dovute a illeciti contrattuali. Resta fatta salva dalla presente disposizione la responsabilità ai sensi della Legge sulla responsabilità civile del produttore.

4.

Qualsiasi richiesta di risarcimento danni dovuta a violazioni delle altre obbligazioni regolate da questa sezione e non basate su difetti materiali cadrà in prescrizione dopo un anno a decorrere dalla fine dell'anno in cui la richiesta è stata presentata e il committente ha preso atto delle circostanze su cui si basa la richiesta o delle quali avrebbe dovuto prendere atto senza colpa grave. Restano comunque fatti salvi i termini massimi di cui all'§ 199 par. 2 e 3 del Codice Civile tedesco (BGB). Tale limitazione dei termini di

www.vp-group.de





prescrizione non trova applicazione per le richieste di risarcimento danni per colpa grave o dolo, per violazione degli obblighi contrattuali sostanziali (obblighi cardinali) o lesione fisica, mortale o alla salute e alla libertà nonché ad una violazione della Legge sulla responsabilità civile del produttore, imputabili a noi, al nostro personale ausiliario e ai nostri commessi.

XV.

Diritti di tutela della proprietà industriale

1.

Restano escluse tutte le richieste di risarcimento danni nei nostri confronti, dei nostri ausiliari e commessi per la violazione di marchi di fabbrica, brevetti, domande di brevetto, modelli di utilità, modelli ornamentali e i copyright, fatti salvi i casi di colpa grave o dolo imputabili a noi, al nostro personale ausiliario e ai nostri commessi oppure nel caso in cui non sia stata garantita da parte nostra la mancata violazione dei diritti di proprietà industriale. Nel caso di risarcimento danni per colpa grave (violazione degli obblighi cardinali), il risarcimento danni è limitato ai danni tipici prevedibili mentre la responsabilità per la mancata produzione e il mancato guadagno è esclusa. Ciò trova applicazione anche per i nostri ausiliari/commessi.

2.

Resta in ogni caso fatto salvo il diritto di recesso del committente per la violazione dei diritti di proprietà industriale di cui sopra.

3.

Qualora vengano avanzate richieste di risarcimento danni nei nostri confronti a causa di diritti di proprietà di terzi, la prova di tale difetto di titolo da parte del committente non sarà da intendersi fornita fino a quando non sia stata pronunciata una sentenza passata in giudicato nei suoi confronti in relazione a tale fatto. Resta fatto salvo il diritto del committente di chiamarci in causa.

XVI.

Sospensione della prescrizione in caso di trattative

Le trattative relative alle richieste di risarcimento per danni materiali o ad altre richieste di risarcimento danni sono da intendersi pendenti solo se le parti avranno dichiarato per iscritto la loro volontà di negoziare tali richieste. Nel caso in cui l'invocazione del requisito della forma scritta venga considerata come abuso di un diritto, allora nessuna delle parti potrà invocare il rispetto di tale requisito della forma scritta.

XVII.

Condizioni di pagamento

1.

I pagamenti dovranno essere corrisposti alla data di pagamento concordata. Qualora non siano stati fissati dei termini precisi, i pagamenti dovranno essere corrisposti alla data di ricevimento della fattura o della relativa distinta di versamento. Se la data del ricevimento è incerta, i pagamenti saranno dovuti al ricevimento delle forniture e all'erogazione delle prestazioni.

2.

Nel caso di fatture ancora pendenti, i pagamenti sono da considerarsi sempre a copertura dei crediti dovuti più datati, fatto salvo il caso in cui non si tratti di un credito a fronte del quale il committente abbia fatto valere un diritto di ritenzione. Altrimenti ci riserviamo il diritto di mettere in conto. In tutti gli altri casi si applica l'§ 367 del BGB.

www.vp-group.de





3.

Qualora il committente risulti in mora per i pagamenti relativi a forniture precedenti e/o si verificasse un sostanziale peggioramento della situazione finanziaria del committente successivamente alla stipula del contratto, tale da compromettere il nostro diritto al pagamento, allora il pagamento dovrà essere effettuato di pari passo alla consegna delle merci. Il committente potrà evitare la consegna in contrassegno versando una garanzia pari al prezzo di acquisto o mediante pagamento anticipato relativo alla fornitura interessata.

4.

Il committente non è autorizzato a compensare i propri crediti nei nostri confronti, fatto salvo che tali crediti non siano incontestati o accertati in giudizio.

XVIII.

Luogo d'adempimento, foro competente, legge applicabile, disposizioni finali

1.

Fatto salvo quanto diversamente concordato, il luogo di esecuzione per consegna, prestazione e pagamento sarà la sede legale della nostra ditta.

2.

Foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è il tribunale della sede della nostra azienda. Siamo tuttavia autorizzati (ma non obbligati) ad agire in giudizio presso il tribunale della sede del committente.

3.

I rapporti legali tra le parti sono soggetti esclusivamente al diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

4.

Il committente viene informato e si dichiara concorde sul fatto che tutti i dati lui riguardanti derivanti dai rapporti d'affari, compresi anche i dati personali e contabili, in conformità alle disposizioni di legge, nella fattispecie la Legge federale tedesca sulla privacy, saranno salvati dal nostro sistema di elaborazione dati elettronici e trasmessi esclusivamente a subappaltatori e agenzie d'informazioni da noi incaricati nell'ambito della verifica della solvibilità e dell'elaborazione degli ordini.

5.

Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente stabilito, la stipula di contratti nonché tutti gli accordi accessori e secondari, riserve, modifiche ed integrazioni necessitano della forma scritta a cui si può rinunciare solo in singoli casi esclusivamente per iscritto.

6.

Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni generali di contratto o una disposizione nell'ambito degli altri accordi relativi ai contratti di fornitura risultino o diventino nulle, allora resta fatta salva la validità delle restanti disposizioni o accordi. In tal caso, le parti si impegnano ad interpretare la disposizione inefficace in modo tale da tenere conto degli interessi economici di entrambe le parti nei modi consentiti dalla legge. Ciò si applica anche in caso di lacune che necessitino di integrazioni.

